

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 571-A

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI 5^a E 6^a RIUNITE

(5^a - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(6^a - FINANZE E TESORO)

(RELATORE FAVILLA)

Comunicata alla Presidenza il 6 ottobre 1992

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 365, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
dal Ministro del tesoro
e dal Ministro delle finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 AGOSTO 1992

INDICE

Relazione	Pag.	3
Parere della 1 ^a Commissione permanente	»	7
Emendamenti proposti dalle Commissioni riunite:		
- al testo del decreto-legge	»	8
- al testo del disegno di legge di conversione	»	12
Disegno di legge	»	13
Testo del decreto-legge	»	14

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 14 agosto 1992, n. 365, oggi al nostro esame, contiene alcune disposizioni relative alla trasformazione in società per azioni degli enti pubblici economici ENI, ENEL, INA, IRI e dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato.

Si tratta di un provvedimento urgente in quanto è necessario definire il capitale sociale delle nuove società per azioni e fissare una serie di norme transitorie, quali condizioni indispensabili alla concreta attuazione del processo di privatizzazione.

Nell'articolo 1 del decreto-legge viene fissato un procedimento per la definizione del capitale sociale, diverso rispetto a quello già stabilito dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359: viene, cioè, prevista una individuazione provvisoria del capitale sociale a cui seguirà, attraverso stime e deliberazioni successive, l'accertamento definitivo del valore del patrimonio aziendale.

Le Commissioni permanenti 5^a e 6^a, che hanno esaminato congiuntamente il decreto-legge, accettando nella sostanza tale disposto propongono tuttavia un nuovo testo dello stesso articolo 1, con i seguenti scopi:

a) assicurare una chiara individuazione dei criteri delle stime;

b) consentire una maggiore elasticità agli organi deliberanti della società in ordine alla contabilizzazione dell'eventuale maggior valore del patrimonio che potrà essere imputato a capitale sociale o a riserva;

c) prescrivere i criteri per la rettifica dei singoli valori patrimoniali;

d) chiarire il regime tributario applicabile.

L'articolo 2 stabilisce il trattamento tributario delle obbligazioni o di titoli similari

già in circolazione o che saranno emessi dagli enti pubblici economici trasformati in società per azioni.

Le Commissioni riunite suggeriscono un testo più ampio di quello proposto dal Governo, nel quale si conferma, al comma 1, in via permanente il trattamento fiscale già oggi vigente per i titoli obbligazionari emessi da tali società. Viene espressamente confermata, al comma 2, anche per le società per azioni derivanti dalle trasformazioni, la norma che consente di ottenere l'autorizzazione al pagamento in modo virtuale della tassa speciale sui contratti di borsa per contanti sui titoli e valori, già in vigore oggi per gli enti pubblici economici. Al comma 3, viene stabilito che le società derivanti dalle trasformazioni possano emettere obbligazioni fino all'ammontare del capitale sociale e della speciale riserva prevista dal predetto articolo 15 del decreto-legge n. 333 del 1992, come modificato dall'articolo 1 del decreto in esame, derogando in tal modo al primo comma dell'articolo 2410 del codice civile.

Il comma 4 prevede, in considerazione del fatto che il pacchetto azionario delle nuove società per azioni appartiene totalmente allo Stato, che si applichino le disposizioni previste, in caso di unico azionista, dall'articolo 2362 del codice civile: esse comportano la responsabilità dello Stato per le obbligazioni già esistenti e sorte anteriormente alla data delle trasformazioni stesse. Al comma 5, viene consentito alle società per azioni derivanti dalle trasformazioni di continuare ad avvalersi, per l'attività di consulenza legale e di difesa in giudizio, di avvocati e di procuratori legali dipendenti ed organizzati in uffici legali interni; tale deroga alla legge professionale sulla incompatibilità fra esercizio dell'attività forense e rapporto di lavoro

subordinato alle dipendenze di enti privati viene consentita limitatamente ai soggetti che già oggi svolgono tali funzioni, così come è previsto anche dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, per gli enti creditizi trasformati in società per azioni.

Con l'articolo 3 del decreto-legge viene disciplinata in modo particolare la trasformazione in società per azioni della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: tale materia, di cui fu decisa la estrapolazione dalla normativa generale delle privatizzazioni già nella precedente legislatura, è stata oggetto di numerosi decreti-legge (21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, 20 maggio 1992, n. 293, 21 luglio 1992, n. 345), mai convertiti nei termini costituzionali. C'è da osservare, tuttavia, che la questione relativa alla sistemazione del personale ed al suo trattamento normativo ed economico, conseguente alla avvenuta privatizzazione, non era disciplinata nel decreto-legge e forma, invece, oggetto di un apposito disegno di legge (atto Senato n. 602) assegnato alla 6^a Commissione in sede referente.

Le Commissioni riunite propongono ora una diversa formulazione dello stesso articolo 3, accogliendo nella sostanza l'iniziale proposta del Governo, ma apportandovi alcune integrazioni o modifiche chiarificatrici.

Il nuovo articolo in questione presenta alcuni punti essenziali, di seguito illustrati.

L'attuale Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esercita una serie di funzioni di interesse generale, alcune delle quali hanno una precisa connotazione pubblicistica e che non possono conciliarsi con la natura di soggetto privato che la società per azioni derivante dalla trasformazione andrà ad assumere; esse debbono perciò essere assunte dallo Stato tra le funzioni del Ministero delle finanze. Altre funzioni di interesse generale, oggi esplicitate dalla Amministrazione autonoma dei monopoli, attengono più specificamente alla attività produttiva e commerciale che è riservata alla azienda. Le Commissioni riunite hanno ritenuto opportuno esplicitare e chiarire espressamente quali funzioni di interesse

generale sono attribuite in concessione alla nuova società per azioni, elencandole alle lettere a), b) e c) del comma 1 del nuovo articolo proposto. È stata consapevolmente omessa - in quanto ritenuta ovvia - la indicazione di una quarta funzione che è quella relativa all'accertamento, alla riscossione ed al versamento della imposta di consumo e dell'IVA «annidate» nei prezzi di vendita; tali imposte sono inevitabilmente connesse con il prezzo del prodotto venduto e non potranno quindi che esser riscosse dalla società per azioni in sede di fatturazione e quindi versate allo Stato, a cui spettano in via definitiva. È stata aggiunta dalle Commissioni riunite la previsione di affidare alla nuova società per azioni, nell'ambito delle sue funzioni commerciali, il compito di proporre l'aggiornamento del piano della rete di distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati.

Restano pertanto riservate allo Stato, anche se eventualmente con precedenti leggi affidate alla Amministrazione autonoma dei monopoli, le seguenti funzioni pubbliche:

- a) rilascio delle «licenze» alle rivendite di generi di monopolio;
- b) appalto della distribuzione all'ingrosso ai magazzini di vendita;
- c) rilascio delle bollette di legittimazione per la detenzione e circolazione dei tabacchi lavorati nel territorio soggetto a monopolio fiscale;
- d) gestione del contenzioso penale tributario, rapporti con l'Autorità giudiziaria, definizione provvedimento amministrativa dei verbali di contrabbando o contravvenzionali sanzionati con multa o ammenda, reperti di contrabbando e loro utilizzazione;
- e) accertamenti e controlli sul Consorzio industrie fiammiferi;
- f) accertamenti e controlli per l'applicazione del regime fiscale degli apparecchi di accensione (accendini);
- g) gestione delle lotterie nazionali;
- h) gestione del lotto.

Rimangono altresì in vigore le norme che disciplinano il regime stabilito dalla legge

in tema di rivendite dei generi di monopolio e di magazzini generali e in materia di ricevitorie del lotto.

Consapevoli che la trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli in società per azioni può avvenire concretamente e pienamente solo dopo aver adempiuto ad una serie di atti fondamentali (approvazione dello statuto, passaggio da una contabilità finanziaria pubblica ad una contabilità economico-patrimoniale, nomina degli amministratori, definizione dei beni che saranno assegnati alla società e dei beni che resteranno allo Stato, determinazione del capitale sociale, passaggio del personale da un rapporto di diritto pubblico ad un rapporto di diritto privato), le Commissioni riunite ritengono opportuno che si preveda un periodo straordinario di gestione delle attività, in cui continuano ad applicarsi le disposizioni dell'ordinamento vigente, particolarmente in tema di bilancio e di personale, ma anche di indirizzo e di controllo da parte del Ministero delle finanze; in tale periodo è necessario che si predispongano e si concretizzino tutti gli atti necessari per il passaggio da ente pubblico a società per azioni, assicurando nel contempo la cura e lo svolgimento delle attuali funzioni produttive, commerciali e di carattere pubblicistico.

Uno degli atti fondamentali richiesti, secondo le modifiche introdotte dalle Commissioni riunite, consiste nella predisposizione di uno schema di piano o programma industriale che possa fare anche da punto di riferimento obbligato nel decidere i destini del personale oggi utilizzato nella Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. L'individuazione della esigenza primaria di un piano produttivo, fatta propria dalle Commissioni riunite, costituiva anche la base di una intesa, recentemente intervenuta tra Governo, azienda e sindacati dei lavoratori.

Come accennato prima, il decreto-legge non prendeva in considerazione i problemi del personale, salvo stabilire con la citata norma transitoria che continuano ad applicarsi le disposizioni del vigente ordinamento: in altre parole, mentre

l'azienda si trasformava da amministrazione pubblica in società per azioni, il personale manteneva l'attuale rapporto di pubblico impiego. Il Governo ha comunque presentato in Senato il già citato disegno di legge n. 602, in cui sono appunto contenute le disposizioni in materia di personale da applicarsi in correlazione alla trasformazione della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in società per azioni. Tali disposizioni prevedono il passaggio alla società per azioni (e quindi ad un rapporto di lavoro di diritto privato) di parte del personale oggi in servizio, il prepensionamento per alcuni di essi o il mantenimento degli altri in servizio presso la pubblica amministrazione.

Le Commissioni riunite, fin dall'inizio dell'esame del decreto-legge, avevano unanimemente espresso il parere che fosse opportuno trattare congiuntamente i problemi relativi al processo di privatizzazione della Amministrazione con quelli, conseguenti, della sistemazione del personale e, quindi, che fosse opportuno unificare i disegni di legge nn. 571 e 602, aggiungendo come emendamento al decreto-legge le norme sul personale contenute nel disegno di legge n. 602.

Il 23 settembre scorso, in un incontro tra rappresentanti del Governo, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli e dei sindacati confederali e aziendali, è stata raggiunta una intesa sulle disposizioni in materia di personale. In base a tale accordo si sarebbe dovuto approvare, salvo alcune modifiche, il testo del disegno di legge n. 602; di conseguenza, nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite è stato presentato un emendamento aggiuntivo di un ulteriore articolo, dopo l'articolo 3, in cui si proponevano una serie di norme corrispondenti sostanzialmente al contenuto del disegno di legge n. 602, modificato secondo le intese Ministero-azienda-sindacati.

Le Commissioni riunite hanno, tuttavia, ritenuto che tale intesa si ponga in contraddizione con le diverse proposte che il Governo ha presentato in tema di riforma del sistema previdenziale e di riforma del pubblico impiego, anche in relazione alla

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

manovra finanziaria per il 1993. A maggioranza, si è quindi provveduto a modificare il testo della normativa, già concordata tra Ministero delle finanze, azienda e sindacati, per adeguarla ai nuovi indirizzi; in tal modo sono state soppressi la possibilità di prepensionamento volontario (nell'intesa che a tutto il personale oggi in servizio verrà mantenuto il posto di lavoro, o nella nuova società per azioni o nell'amministrazione pubblica), la facoltà individuale di optare per l'azienda o per la pubblica amministrazione, l'obbligo rigido di collocazione - nel quadro della mobilità - nel solo ambito provinciale del personale che conserverà il rapporto di pubblico impiego.

L'Assemblea del Senato dovrà ora valutare l'opportunità di approvare tale emendamento; si deve considerare che la volontà originaria delle Commissioni riunite di inserire nel decreto-legge la normativa sul personale rispondeva alla duplice esigenza di impedire, in primo luogo, intralci al processo di privatizzazione e, in secondo luogo, di dare tranquillità al personale stesso sulle prospettive future. Il primo obiettivo è già salvaguardato dalla norma transitoria inserita al comma 4 del nuovo testo proposto per l'articolo 3 del decreto-legge. Invece, con il nuovo testo proposto con l'articolo 3-bis, si rischia di impedire il raggiungimento del secondo obiettivo: il sindacato ed il personale interessato giudicheranno probabilmente la nuova normativa un passo indietro rispetto agli accordi sottoscritti, a causa della eliminazione dei tre sopracitati punti essenziali (facoltà di

opzione tra società e pubblico impiego, mobilità entro l'ambito del territorio provinciale, facoltà di opzione per il prepensionamento).

Si pone quindi l'interrogativo, considerato che il provvedimento può anche essere approvato senza risolvere al momento il problema del personale in quanto la fase transitoria è già disciplinata dal comma 4 del nuovo articolo 3, se non sia più opportuno rinviare la disciplina di cui all'articolo 3-bis in sede di esame del disegno di legge n. 602; in tale eventualità, il Governo potrebbe nuovamente promuovere incontri con le organizzazioni sindacali per rivedere ed aggiornare il precedente accordo. Nel caso invece l'Assemblea approvi la proposta delle Commissioni riunite contenuta nell'articolo 3-bis, si dovrà considerare sostanzialmente superato il disegno di legge n. 602. Le Commissioni riunite propongono, infine, nell'articolo unico di conversione, di far salva la materia trattata anche nei precedenti decreti-legge n. 14, n. 237, n. 293 e n. 345, tutti del 1992, solo per quanto attiene la materia relativa alla privatizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (rispettivi articoli 8).

Nel complesso, le Commissioni riunite hanno ritenuto, a maggioranza, di proporre all'Assemblea la conversione del decreto-legge n. 365 del 1992, con le modifiche risultanti dagli emendamenti dalle stesse approvati.

FAVILLA, relatore

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SAPORITO)

24 settembre 1992

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

In ordine all'articolo 3, suggerisce alle Commissioni di merito di modificare la norma, recuperando lo spirito degli emendamenti proposti dal senatore Pellegrino al decreto-legge n. 333 del 1992 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 dello stesso anno), e non posti in votazione a causa della opposizione da parte del Governo della fiducia su tale provvedimento.

Con riferimento specifico al comma 4 dello stesso articolo si avanzano forti critiche per il fatto che con un decreto-legge si istituisca una nuova direzione generale, peraltro dopo un breve lasso di tempo dall'approvazione di un provvedimento generale di riordino dell'Amministrazione delle finanze. Tale norma confligge infatti gravemente con il principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE COMMISSIONI RIUNITE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è sostituito dai seguenti: "Il capitale iniziale di ciascuna delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni è determinato provvisoriamente con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci. Il patrimonio netto è accertato in via definitiva con decreto del Ministro del tesoro sulla base delle stime effettuate da una o più società specializzate ovvero da soggetti in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, incaricati dallo stesso Ministro del tesoro. Le stime sono effettuate, in presenza di partecipazioni di controllo, sulla base del bilancio consolidato del gruppo, predisposto nel rispetto del Capo III del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e devono tener conto dei principi di valutazione d'azienda normalmente utilizzati nei certificati peritali predisposti dal Comitato direttivo degli agenti di cambio delle Borse valori e accettati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). In attesa dell'accertamento definitivo, gli organi sociali possono, in via transitoria, procedere a determinare il patrimonio netto nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e nei limiti autorizzati dal Ministro del tesoro. La differenza tra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio e il valore del patrimonio netto determinato in via transitoria o accertato in via definitiva dovrà comportare la corrispondente rettifica dei valori dell'attivo, incluso l'avviamento, o del passivo e potrà essere imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o al capitale sociale. Il patrimonio netto iniziale si intende determinato in via definitiva al termine delle predette operazioni, le quali sono ad ogni effetto connesse con le trasformazioni e sono soggette al regime tributario di cui all'articolo 19"».

1.100

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. Alle obbligazioni e titoli simili che saranno emessi dalle società per azioni derivanti dalle trasformazioni previste dal Capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applica lo stesso trattamento fiscale previsto per i titoli della stessa specie emessi dalle società per azioni con azioni quotate in borsa.

2. La disposizione di cui all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, continua ad applicarsi alle società per azioni derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

3. In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2410 del codice civile, le società derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1 del presente articolo possono emettere obbligazioni per somme non eccedenti l'ammontare del capitale sociale e della speciale riserva di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.

4. La disposizione di cui all'articolo 2362 del codice civile si applica, nei confronti dello Stato, anche per le obbligazioni delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1 del presente articolo, sorte anteriormente alla data delle trasformazioni stesse.

5. All'articolo 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "A tutte le predette società per azioni, nonché a quelle di cui all'articolo 15, comma 1, del presente decreto, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218"».

2.100

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è trasformata in società per azioni e ad essa sono conferite le attività produttive e commerciali nonché le partecipazioni comunque detenute dalla stessa Amministrazione autonoma. Restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale, già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, comprese l'organizzazione e la gestione del servizio del lotto, che può essere attribuito in concessione, e delle lotterie nazionali. Con decreto del Ministro delle finanze sono attribuite, in concessione, alla società per azioni derivata dalla trasformazione le attività di interesse generale concernenti:

a) la riserva di fabbricazione dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale nonché la riserva di importazione e distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati provenienti dai Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea;

b) la distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale per il tramite dei grossisti e rivenditori titolari di concessioni amministrative rilasciate dal Ministero delle finanze;

c) la riserva di estrazione del sale nel territorio continentale.

2. Il Ministro delle finanze esercita le funzioni di indirizzo, di vigilanza e di controllo su tutte le attività di interesse generale attribuite in concessione. Le concessioni e le autorizzazioni amministrative per la distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati vengono rilasciate dal Ministero delle finanze, tenendo conto delle proposte di piano della rete

di distribuzione e vendita formulate dalla società per azioni concessionaria. Si applicano anche nei confronti della società per azioni derivata dalla trasformazione le disposizioni dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come sostituito dall'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303.

3. La società per azioni derivata dalla trasformazione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette membri. Nella prima attuazione, il consiglio di amministrazione quale organo straordinario, il presidente, gli amministratori delegati, il direttore generale ed il collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, da emanare non oltre il quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il presidente convoca l'assemblea entro 15 giorni dalla data di nomina del consiglio di amministrazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuati, avuto riguardo anche alle esigenze patrimoniali della società, gli immobili non direttamente strumentali per le attività produttive e commerciali, che sono attribuiti al patrimonio disponibile dello Stato. Il capitale iniziale della società per azioni derivata dalla trasformazione è pari al valore determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, con le modalità di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, come modificato dall'articolo 1. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 15, nonché l'articolo 19 dello stesso decreto, con riferimento anche ai conferimenti connessi con la trasformazione. L'organo di gestione curerà altresì ogni atto e provvedimento necessario per attuare la piena trasformazione dell'Amministrazione autonoma in società per azioni e predisporrà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno schema di piano industriale che sarà presentato al Ministro delle finanze per la successiva approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione industriale (CIPI).

4. In via transitoria, fino a quando non sarà nominato il consiglio di amministrazione, continua ad operare il comitato istituito con l'articolo 8 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, coadiuvato dal direttore generale, e continuano a produrre effetti gli atti compiuti dal comitato stesso. I compensi spettanti ai componenti del comitato sono determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, e sono posti a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo 127 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, con riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 191 dello stesso stato di previsione; il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23

agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni finanziarie e di bilancio, anche ai fini dell'esercizio congiunto dei diritti partecipativi, nonché l'ammontare e le modalità di versamento delle disponibilità esistenti e delle entrate fiscali. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi, anche in materia di indirizzo e di controllo, di bilancio e di personale, le disposizioni dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Presso il Ministero delle finanze è istituito, alle dirette dipendenze del Ministro, il "Servizio per il lotto, le lotterie e il monopolio fiscale" per l'esercizio delle funzioni ed attività riservate allo Stato, al quale è preposto un dirigente generale di livello B. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, i contingenti di personale nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero delle finanze di cui alla legge 29 ottobre 1991, n. 358.

7. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 4, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1992 e in annue lire 150 milioni per l'anno 1993 e per gli anni successivi, si fa fronte con corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti al capitolo 3855 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1992 e, per gli anni 1993 e successivi, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stesso capitolo, che non potrà essere successivamente incrementato se non per un importo corrispondente al tasso d'inflazione programmato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.70

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis. - 1. Per effetto della trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, disposta con il presente decreto, il personale dipendente della stessa Amministrazione, compreso quello con qualifiche dirigenziali ed equiparate, è trasferito alle dipendenze della società per azioni derivata dalla trasformazione. Il personale in esubero secondo il piano industriale approvato dal CIPI ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base di criteri e modalità stabiliti sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che abbia presentato domanda entro sei mesi dalla data di approvazione di detto piano, potrà essere assegnato, nel limite dei posti disponibili e degli stanziamenti di bilancio, nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria o presso altre pubbliche amministrazioni, possibilmente nell'ambito del territorio della provincia in cui presta servizio all'atto della domanda, fatte salve in ogni caso le posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

2. Il personale trasferito definitivamente alla società per azioni derivata dalla trasformazione ha titolo alla liquidazione dell'indennità di buonuscita ed è iscritto all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Allo stesso personale è conservato, a domanda, il diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, calcolato

in base alle disposizioni di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la ricongiunzione di tutti i periodi di servizio resi con iscrizione alla predetta assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

3. La società per azioni derivata dalla trasformazione provvede a costituire la posizione assicurativa presso l'INPS del personale ad essa trasferito definitivamente ai sensi del comma 1, con riferimento anche ai periodi individualmente maturati. A tale ultimo fine, la società provvede al versamento della riserva matematica determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sulla base delle tabelle allegate al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981. Detto versamento è effettuato in quindici annualità costanti posticipate, con applicazione dell'interesse annuo del 10 per cento, ed il relativo importo annuale è rimborsato dallo Stato a carico dello stanziamento da iscriverne in apposito capitolo, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al gettito erariale connesso all'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, da disporsi per lo scopo con decreto del Ministro delle finanze.

4. Fino alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, l'onere per il personale interessato resterà a carico della società per azioni derivata dalla trasformazione.

5. Con decreto del Ministro del tesoro, presso il "Servizio per il lotto, le lotterie e il monopolio fiscale" di cui all'articolo 3, comma 6, è istituito l'ufficio di ragioneria in sostituzione dell'ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

4.100 (Nuovo testo)

AL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 8 del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14, dell'articolo 8 del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, dell'articolo 8 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, e dell'articolo 8 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345».

0.3

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 agosto 1992, n. 365, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, 20 maggio 1992, n. 293, e 21 luglio 1992, n. 345, recanti misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate, nonché dei decreti-legge 17 marzo 1992, n. 236, e 20 maggio 1992, n. 292, recanti rivalutazione delle pensioni erogate dai Fondi speciali gestiti dall'INPS.

Decreto-legge 14 agosto 1992, n. 365, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1992.

Norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare la rideterminazione del patrimonio netto delle società per azioni derivanti dalla privatizzazione degli enti pubblici economici, il trattamento fiscale per le emissioni obbligazionarie effettuate dalle predette società, nonché il processo di privatizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 agosto 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è sostituito dal seguente: «Il capitale iniziale di ciascuna delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni è determinato provvisoriamente con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci ed è accertato in via definitiva in base al valore della stima effettuata da una o più società specializzate designate dal Ministro del tesoro.».

Articolo 2.

1. Alle obbligazioni e titoli simili, che saranno emessi dalle società per azioni derivanti dalle trasformazioni previste dal capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla

legge 8 agosto 1992, n. 359, continua ad applicarsi, fino al 31 dicembre 1992, il trattamento fiscale già stabilito in materia in favore degli enti pubblici trasformati, limitatamente alle emissioni già autorizzate in favore degli enti suddetti prima della loro trasformazione.

Articolo 3.

1. Restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale, già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, comprese la organizzazione e la gestione del servizio del lotto, che può essere attribuito in concessione, e delle lotterie nazionali. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è trasformata in società per azioni, alla quale sono conferite le attività produttive e commerciali, nonchè le partecipazioni comunque detenute dalla stessa Amministrazione autonoma fermo quanto stabilito dal presente comma. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette membri. Nella prima attuazione, il consiglio di amministrazione, il presidente, gli amministratori delegati, il direttore generale ed il collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

2. Il capitale iniziale della società derivata dalla trasformazione è pari al valore determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, con le modalità di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 15, nonchè l'articolo 19 dello stesso decreto, con riferimento anche ai conferimenti connessi con la trasformazione. Con successivo decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuati, avuto riguardo anche alle esigenze patrimoniali della società, gli immobili non direttamente strumentali per le attività produttive e commerciali, che sono trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato.

3. In via transitoria e fino a quando non sarà nominato il consiglio di amministrazione, continua ad operare il comitato istituito con l'articolo 8 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, coadiuvato dal direttore generale e continuano a produrre effetti gli atti compiuti dal comitato stesso. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni finanziarie e di bilancio, anche ai fini dell'esercizio congiunto dei diritti partecipativi, nonchè l'ammontare e le modalità di versamento delle disponibilità esistenti e delle entrate fiscali. Con gli stessi decreti sono determinati i compensi spettanti al comitato e posti a carico della società. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma continuano ad applicarsi, anche in materia di personale, le disposizioni dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Presso il Ministero delle finanze è istituito, alle dirette dipendenze del Ministro, il «Servizio per il lotto, le lotterie e il

monopolio fiscale» per l'esercizio delle funzioni ed attività riservate allo Stato, al quale è preposto un dirigente generale di livello B. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, i contingenti di personale nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero delle finanze di cui alla legge 29 ottobre 1991, n. 358.

5. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 4, valutato in 50 milioni per l'anno 1992 e in 150 milioni annui a decorrere dal 1993, si fa fronte, per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento «Attività di controllo sul settore agricolo in relazione alla normativa comunitaria» e, per gli anni 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione della proiezione dell'accantonamento «Adeguamento retributivo dirigenti e categorie assimilate», iscritti, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Pera di Fassa, addì 14 agosto 1992.

SCÀLFARO

AMATO - BARUCCI - GORIA

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI